

IL PROBLEMA GIURIDICO DELLA PROFESSIONE DELL'ANALISTA*

Cesare Luigi Musatti

Molti anni fa ho preso parte ad un convegno promosso, per iniziativa del Presidente della Repubblica Enrico De Nicola, dal Centro nazionale di difesa e prevenzione sociale. Ed anche a nome degli altri, allora pochi, professori universitari di psicologia, tenni una relazione «Per una classificazione psicologica delle condotte criminose contro l'integrità della persona». Avrebbe dovuto servire per la riforma del codice penale; come si sa, siamo invece tuttora fermi al codice Rocco del 1930.

Feci così amicizia con i magistrati presenti, e al pranzo non resistetti alla tentazione di scandalizzarli.

Dissi loro, che mi interpellavano sulla psicoanalisi, a quel tempo materia poco nota: «Io non sono medico, e tuttavia prendo in cura ammalati nervosi e mentali».

Insorsero: «Ma lei si denuncia per un grave reato».

Replicai: «Mi sono espresso in questo modo, perché siamo a tavola, dediti a lieti ed irresponsabili conversari. Se fossi invece di fronte ad uno di voi, in un vostro ufficio, in luogo della parola curo, direi: assisto, o mi occupo, ecc. Non compio infatti ispezioni sul corpo delle persone, e non prescrivo farmaci. Dove allora può ravvisarsi l'esercizio di una professione medica? Anche il passante, che dice parole di conforto e di dissuasione ad un individuo il quale sta scavalcando il parapetto di un ponte, per *buttarsi a fiume*, fa della psicoterapia. E vorreste chiedergli l'iscrizione all'albo dei medici?».

«Lei però si fa pagare».

«Perché a questo dedico il mio tempo. Ma anche il chiromante e l'astrologo si fanno pagare».

Mi divertivo a scherzare. In realtà vi è però qui un problema serio e di non facile soluzione.

* Pubblicato in *Uno psicoanalista fuori dalle regole*, Laterza, Bari 1986 (1997), pp. 71-74.

Da un lato gli estremi di un'attività professionale come quella dello psicoanalista sono difficili da stabilire. Dall'altro: se non c'è maniera di fissare chiaramente i requisiti necessari all'esercizio della psicoanalisi, ogni primo venuto può autoproclamarsi psicoanalista e, come tale, presentarsi al pubblico. Ho anche già detto che un individuo qualsiasi, il quale affermi ad una persona sofferente di poterla aiutare con una psicoterapia, ottiene facilmente un iniziale successo: che di fronte a se stesso ed alla gente lo legittimano a continuare.

Non esiste la possibilità di una preparazione analoga a quella per altre professioni. Non ci può essere una laurea ed un esame di Stato, in psicoanalisi. E questo perché l'aspirante analista ha bisogno di «maestri» (per così dire) personali, e cioè di analisti didatti, i quali, individualmente, con l'opera loro, lo preparino.

Sembra che per la professione dell'analista si ritorni ai sistemi di formazione precedenti la prima *Universitas studiorum*: quali erano nel Medioevo i metodi delle Corporazioni delle Arti e dei Mestieri.

Del resto una Corporazione simile è appunto la nostra Società psicoanalitica italiana (come le consorelle sparse in tutto il mondo), dove ci sono i *maestri* (cioè i didatti), i *compagni* (i membri ordinari) e gli *apprendisti* (gli allievi). Questo per l'indirizzo freudiano: ma esistono pure altre Società di differente scuola, e quelle che si dicono freudiane, essendo tuttavia sorte all'infuori della Società psicoanalitica italiana.

Si tratta però di associazioni private.

Forse in avvenire sarà possibile un riconoscimento giuridico per tutte le associazioni che diano precise garanzie di serietà, un'approvazione statale delle procedure di formazione adottate, ed un riconoscimento degli Albi di coloro che da tali associazioni sono considerati idonei all'esercizio della professione psicoanalitica.